Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 giugno 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle inserzioni)*
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 20 GIUGNO 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Immobiliare Fattoria Carimate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1963. — **Immobiliare Subalpina San Mauro Nord, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1963. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1963. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni, emissione 1961, sorteggiate il 5 giugno 1963. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni, emissione 1958, sorteggiate il 6 giugno 1963. — **Carignano Nuova, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1963. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carbone, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1963. — **« E.N.E.L. » Ente Nazionale per la Energia Elettrica:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % - 1958/83 sorteggiate il 7 giugno 1963. — **Mediofina - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1963. — **« La Centrale » Finanziaria Generale S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1963. — **« La Centrale » Finanziaria Generale S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1963. — **Unione Finanziaria Italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1963. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1963. — **« FRO » Fabbriche Riunite Ossigeno, Boggian & Valbusa, società in accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1963. — **Cotonificio Udinese, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1963. — **Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1963. — **« OSI » - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1963. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1963. — **Società Immobiliare S. Trinità, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1963. — **S.p.A. « SIGE » - Società per Azioni Immobiliare Genovese, in Genova:** Rimborso di obbligazioni.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 2ª seduta pubblica, per martedì, 25 giugno 1963, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente per l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio del bilancio finanziario 1963-1964.

(6049)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1962, n. **2082**.

Inquadramento nei ruoli aggiunti, già ruoli transitori, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, del personale degli ex uffici coloniali dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale già in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Libia, l'Ufficio Eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia, iscritto nei quadri speciali tenuti dal Ministero dell'industria e del commercio, che, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, ne abbia fatto domanda, è inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

L'inquadramento è effettuato nella categoria di impiego corrispondente alle mansioni effettivamente prestate subordinatamente al possesso del titolo di studio.

Il personale che, pur disimpegnando mansioni proprie della prima e della seconda categoria, risulti sprovvisto del titolo di studio rispettivamente richiesto per l'inquadramento è inquadrato nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto.

Per l'inquadramento nella terza categoria del personale non di ruolo si può prescindere dal titolo di studio.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450 e del decreto legislativo

8 maggio 1948, n. 839, dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, o comunque di fatto, è inquadrato dalle stesse Amministrazioni con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di prima assegnazione in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, purchè il servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità. Dalla data di decorrenza dell'inquadramento ha inizio il computo della anzianità di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni e dell'art. 1, commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Art. 3.

Al personale inquadrato è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità complessiva di servizio posseduta calcolata ai sensi del primo comma del precedente art. 2. Agli interessati è conservato, tuttavia, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio o di retribuzione, la eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, per stipendio, retribuzione o altri assegni analoghi e per tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivo ad essi spettante per stipendio, retribuzione o altri assegni analoghi e per tredicesima mensilità, a seguito dell'inquadramento nelle categorie non di ruolo.

L'assegno personale di che trattasi è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento nei ruoli speciali transitori. Esso per la parte derivante dalla differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le norme del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive modificazioni, intendendosi, a tali effetti, sostituita la data di entrata in vigore del presente decreto a quella del 1° maggio 1948, prevista dall'art. 1, primo comma, della citata legge.

Il collocamento nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente art. 2, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il personale collocato nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni vigenti, dei periodi di servizio e di tempo, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, verso il pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 % dello stipendio annuo di godimento all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato. Per gli impiegati che chiedano il riscatto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del personale del provvedimento di inquadramento nei citati ruoli, il relativo contributo è computato sugli stipendi o retribuzioni ad essi spettanti alla data di decorrenza del collocamento nei ruoli dello Stato, se lo stesso è anteriore al 24 giugno 1951, ovvero sugli assegni o retribuzioni spettanti al 1° luglio 1953.

Per il personale anteriormente assistito, ai fini previdenziali, mediante polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto predetto verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze stesse, calcolato alla data di decorrenza del collocamento in ruolo. Una metà di tale somma sarà incamerata dallo Stato, l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati.

E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data predetta, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulla polizza stessa.

Art. 6.

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai fini dell'attuazione del presente decreto, disporrà perchè nel minor tempo, siano trasmessi alle Amministrazioni competenti i fascicoli personali, le situazioni partitarie ed ogni altra documentazione riguardante il personale di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 824.

Modificazione dello statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi », di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Il primo comma è sostituito dal seguente: « Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito di dieci posti di cui tre per il corso di laurea in Lingue e Letterature straniere, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 27 luglio 1947, n. 1226 ».

L'art. 45, relativo al corso di perfezionamento in Economia aziendale, per la formazione dei quadri direttivi di azienda, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente :

« Sono ammessi al 1° corso soltanto laureati in Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze politiche, Ingegneria, Chimica industriale, Chimica, Agraria, Farmacia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 825.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bartolomeo Apostolo, nel comune di Brione (Trento).

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 novembre 1962, integrato con dichiarazione dello stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bartolomeo Apostolo nel comune di Brione (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 826.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, in località Gagno del comune di Pisa.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 26 settembre 1962, integrato con dichiarazione dell'11 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in località Gagno del comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1963, n. 827.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare due palazzine site in Roma.

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 390.000.000 (trecentonovantamilioni) due palazzine site in Roma alla via Aristide Leonori n. 67, di proprietà dell'Istituto romano dei beni stabili, costituite ciascuna da un piano interrato, da un piano rialzato, da quattro piani normali, da un piano attico e da un piano destinato ai servizi.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.

Sostituzione del vice presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1952, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 332, concernente la composizione della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 20 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1961, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 101, con il quale il dott. Filiberto De Angelis, direttore generale per la Finanza straordinaria, è stato nominato vice presidente della suddetta Commissione;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 16 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1962, registro n. 29 Finanze, foglio n. 275, con il quale al dott. Filiberto De Angelis è stata assegnata la titolarità della Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 9 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1963, registro n. 3 Finanze, foglio n. 289, con il quale al dott. Guido Tomasone, direttore generale, è stata assegnata la titolarità della Direzione generale per la finanza straordinaria;

Decreta:

Il dott. Guido Tomasone, direttore generale per la Finanza straordinaria, è nominato vice presidente della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco isti-

tuita dall'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, in sostituzione del dott. Filiberto De Angelis, destinato alla Direzione generale della meccanizzazione e dei servizi speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1963
Registro n. 15, foglio n. 383

(5905)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1963.

Sostituzione dei rappresentanti del Ministero della sanità in seno al Collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale è stato istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto predetto è stato posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che ha assunto la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1961, relativo alla costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Considerato che il dott. Giuseppe Porpora e il dottor Berardo Jenzi, rispettivamente membro effettivo e membro supplente del suddetto Collegio sindacale in rappresentanza del Ministero della sanità, hanno cessato di far parte di tale Amministrazione;

Attesa la necessità di procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Nicola Iliceto ed il dott. Manfredo Brighenti sono chiamati a far parte del Collegio sindacale dello Istituto italiano di medicina sociale, rispettivamente nella qualità di membro effettivo e di membro supplente, in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del dott. Giuseppe Porpora e del dottor Berardo Jenzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

(5906)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone lungo l'Aurelia Antica in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata due zone circostanti la via Aurelia Antica in Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale formano quadri naturali di non comune bellezza e rilevante importanza panoramica, per le caratteristiche accidentalità del terreno ricche talora di alberature e di ville;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Roma fiancheggianti la via Aurelia racchiuse entro la seguente delimitazione:

Zona lungo l'Aurelia Antica da villa Abamelek a villa Blanc comprendente la villa Abamelek, i terreni racchiusi tra la predetta Villa e la nuova via di piano regolatore che incrocia via Piccolomini, e la villa Blanc fino a via Aurelia Antica;

Zone lungo l'Aurelia Antica tra forte Braschi e l'Aurelia Nuova: delimitate (partendo dal largo Don Guanella sull'Aurelia Antica) dalla via del Fontanile Arenato fino alla particella catastale n. 27 del foglio n. 419, indi dal limite delle particelle catastali n. 31 del foglio 419 numeri 13, 20, 19, 21, 77 e 23 (comprese) del foglio n. 418, fino a via di villa Troili, da questa fino all'Aurelia Nuova, poi da questa sino alla particella catastale 15 del foglio n. 422, dal limite delle particelle 15, 23, 18 e 25 (comprese) del foglio n. 422 fino all'Aurelia Antica, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 40

Oggi, 6 novembre 1961, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ROMA - Zone circostanti via Aurelia Antica - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 12, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che il primo tratto della via Aurelia Antica con le zone ad essa fiancheggianti, tra le quali dominano villa Abamelek, villa Blanc e la magnifica villa Doria Pamphili, già sottoposta a vincolo, oltre a costituire un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale, formano quadri naturali di non comune bellezza;

Visto ancora che le zone circostanti l'Aurelia Antica nel tratto tra forte Braschi e l'Aurelia Nuova hanno non comune valore panoramico, e che per le caratteristiche accidentalità del terreno, ricche talora di alberature e di ville, formano suggestivi quadri naturali;

Rilevata la necessità di tutelare l'eccezionale valore estetico e panoramico di tali zone,

all'unanimità propone per il vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la via Aurelia Antica e le zone ad essa fiancheggianti racchiuse entro la seguente delimitazione;

1) Zona lungo l'Aurelia Antica da villa Abamelek a villa Blanc comprendente la villa Abamelek, i terreni racchiusi tra la predetta villa e la nuova via di piano regolatore che incrocia via Piccolomini, e la villa Blanc fino a via Aurelia Antica;

2) Zone lungo l'Aurelia Antica tra forte Braschi e l'Aurelia Nuova: delimitate (partendo dal largo Don Guanella sull'Aurelia Antica) dalla via del Fontanile Arenato fino alla particella catastale 27 del foglio n. 419, indi dal limite delle particelle catastali 31 del foglio 419, 13, 20, 19, 21, 77, 23 (comprese) del foglio n. 418, fino a via di villa Troili, da questa fino all'Aurelia Nuova, poi da questa sino alla particella catastale 15 del foglio n. 422, dal limite delle particelle 15, 23, 18, 25 (comprese) del foglio n. 422 fino all'Aurelia Antica.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(5901)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Caprarola (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la piazza Farnese sita nel comune di Caprarola;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Caprarola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con gli immobili circostanti e le vie e le piazze adiacenti, dominati dalla mirabile mole di palazzo Farnese, forma un complesso eccezionale valore estetico tradizionale e inoltre costituisce con le ampie zone di verde dell'altura di Santa Teresa un paesaggio di rilevante bellezza panoramica e paesistica contenente numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Caprarola compresa entro la seguente delimitazione; partendo dall'imbocco di viale Regina Margherita su piazza Farnese, il limite del vincolo segue il predetto viale, indi via di Magliano n. 1, indi il confine delle particelle catastali 209 e 211 del foglio n. 24, il confine delle particelle catastali 36, 56, 38 e 39 del foglio n. 31 fino alla strada vicinale di Clausura; indi questa e la strada comunale Madonna del Parto sino al fosso di Santa Teresa, il fosso stesso fino alla particella catastale 566 del foglio n. 26, segue poi le particelle catastali 566, 563 e 562 del foglio n. 26 e comprendendo le particelle 419, 417 giunge a via Corsica, segue tale via fino a via Principe di Napoli, piazza Trinacria, piazza Sciarra, via Sardegna, poi il limite delle particelle 84, 86 e 83 del foglio n. 26, indi vicolo Garzoni fino a piazza Farnese e viale Regina Margherita. (al riguardo resta inteso che le particelle catastali sopra menzionate sono comprese nel vincolo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940,

n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Caprarola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° giugno 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 4

Oggi, 22 novembre 1960, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CAPRAROLA: Piazza Farnese Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente alle ore 10,55 dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Viterbo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che gli immobili circostanti piazza Farnese, nell'ambito del comune di Caprarola, e le vie e piazze adiacenti, dominati dalla mirabile mole del palazzo Farnese, formano un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale;

Visto ancora che l'altura di Santa Teresa, con la chiesa e l'annesso Monastero contornati da ampie zone di verde, costituisce un paesaggio di rilevante bellezza panoramica e paesistica;

Rilevato che nelle predette zone esistono piazza e pubbliche vie dalle quali possono godersi le suddette bellezze;

Riconosciuta la necessità di tutelare sia tali bellezze che i punti di visuale in esse racchiusi,

propone all'unanimità di assoggettare a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Caprarola (Viterbo) compreso entro la seguente delimitazione: partendo dall'imbocco di viale Regina Margherita su piazza Farnese, il limite del vincolo segue il predetto viale, indi via di Magliano n. 1, indi il confine delle particelle catastali 209 e 211 del foglio n. 24, il confine delle particelle catastali 36, 56, 38 e 39 del foglio n. 31 fino alla strada vicinale di Clausura, indi questa e la strada comunale Madonna del Parto sino al fosso di Santa Teresa, il fosso stesso fino alla particella catastale 566 del foglio n. 26, segue poi le particelle catastali 566, 563 e 562 del foglio n. 26 e comprendendo le particelle 419, 417 giunge a via Corsica, segue tale via fino a via Principe di Napoli, piazza Trinacria, piazza Sciarra, via Sardegna, poi segue il limite delle particelle 84, 86 e 83 del foglio n. 26, indi vicolo Garzoni fino a piazza Farnese e viale Regina Margherita.

Le particelle catastali sopra menzionate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo LUDOVISI

Il segretario: Piero SABELLI FIORETTI

(5902)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1963.

Modifica dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con propri decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959 e 20 giugno 1960;

Visto lo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca stessa, approvato con proprio decreto 15 ottobre 1948 e modificato con propri decreti 25 luglio 1949, 26 ottobre 1950, 20 ottobre 1953, 21 dicembre 1955, 21 novembre 1956, 28 maggio 1957 12 gennaio 1959 e 20 dicembre 1961;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca anzidetta in data 14 marzo 1963;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 maggio 1963;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art 3 dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, secondo il seguente testo:

« Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 10 miliardi.

Concorrono alla formazione del fondo:

a) Il Tesoro dello Stato con una quota di lire 10.000.000; *b*) i partecipanti con una quota complessiva di L. 9.990.000.000 » (Il resto invariato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(5895)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1963.

Classificazione fra le provinciali di tre strade in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni 11 luglio 1962, numeri 164, 165 e 170 dell'Amministrazione provinciale di Pescara concernente l'inclusione nella rete provinciale delle strade:

Diramazione per Abbateggio, in comune di Abbateggio, di km. 0,840;

Strada di Collefreddo-Fiorano, in comune di Loreto Aprutino, di km. 5,900;

Strada della riviera Pescara-Montesilvano, in comune di Pescara e di Montesilvano, di km. 6,412;

Visto il voto in data 18 aprile 1963, n. 796, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola, posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade:

Diramazione per Abbateggio, di km. 0,840 in comune di Abbateggio;

Strada Collefreddo-Fiorano, di km. 5,900, in comune di Loreto Aprutino:

Strada della riviera Pescara-Montesilvano di km. 6,412 in comune di Pescara e Montesilvano;

sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(5896)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile « La Cavese », con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione effettuata alla Società cooperativa edile « La Cavese », con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edile « La Cavese », con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita in data 6 agosto 1950 con atto a rogito notaio dott. Giuseppina Laino, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Mauro Greco è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(5926)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 294, relativo alla preparazione ed esecuzione di un progetto per un ponte-strada sull'Abanga a Ebel (Repubblica del Gabon).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 78 del 25 maggio 1963 il bando di gara n. 294, relativo alla preparazione ed esecuzione di un progetto per un ponte-strada sull'Abanga a Ebel (Repubblica del Gabon). Termine previsto per l'esecuzione: sarà indicato dal concorrente stesso.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Directeur des Travaux Publics a Libreville (Gabon) prima del giorno 25 settembre 1963 alle ore 10 locali.

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(5890)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1963, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 24 ottobre 1959 dal dott. Caizzi Giovanni, Pretore di Fabriano, avverso il provvedimento del 9 luglio 1959, n. 36/229, della Corte d'appello di Ancona, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità nella misura dell'intero per il periodo dal 9 ottobre 1958 al 13 giugno 1959 trattandosi di singola missione, disposta con unico provvedimento e soggetta a riduzione dopo il 90° giorno.

(5753)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1963, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 3 febbraio 1958 dal dott. De Biase Renzo, Pretore di Tirano, avverso il provvedimento del 3 dicembre 1957, numero 244/14719, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per i periodi dal 2 novembre 1951 al 10 gennaio 1954 e dal 20 settembre 1954 al 14 aprile 1956, trattandosi di due distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti e pertanto soggette a riduzione dopo il 90° giorno.

(5754)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1963, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto l'8 maggio 1958 dal dott. Bisegna Ulderico, Pretore di Veroli, avverso il provvedimento del 7 dicembre 1957, n. 13708, della Corte d'appello di Roma, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità nella misura dell'intero periodo dal 22 settembre 1954 al 29 maggio 1956 trattandosi di singola missione, disposta con unico provvedimento e soggetta a riduzione dopo il 90° giorno.

(5755)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1963, registro n. 30, foglio n. 333, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 17 febbraio 1959 dal sig. Bosio Giovanni Luigi avverso il decreto ministeriale 12 gennaio 1959 col quale venne respinta la di lui istanza intesa ad ottenere il collocamento nel ruolo aggiunto della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili ai sensi dell'art. 8 della legge 19 luglio 1957, n. 588.

(5798)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6010)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 *marzo* 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1963
registro n. 33 *Difesa-Esercito, foglio n.* 224

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto 23 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1947, registro n. 3, foglio n. 38, Bollettino ufficiale 1947, dispensa 9, pagina 777.

Baldelli Lello di Pietro, da Pinerolo, capitano di complemento 28° artiglieria « Livorno », viene rettificato in: Baldelli Lello di Jetro, da Prignano sulla Secchia (Modena).

Regio decreto 3 giugno 1926 Bollettino ufficiale 1926, dispensa 32, pagina 2026.

Fabbri Luigi, da Moggio Udinese (Udine), sergente 7° Reggimento genio, matricola n. 98. Il nome e cognome vengono così rettificati: Fabbro Ugo Luigi. Inoltre la matricola e 69931-*bis*.

Regio decreto 18 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1946, registro n. 9 Guerra, foglio n. 185, Bollettino ufficiale 1946, dispensa 24, pagina 2939.

Oma Ernesto fu Giuseppe e di Rospolini Serena, da Aulla (Apuania), artigliere Reggimento fanteria speciale « Legnano », Battaglione alpini « L'Aquila » (*alla memoria*). Il cognome viene così rettificato: Omà.

Decreto presidenziale 2 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1962, registro n. 53, foglio n. 71, Bollettino ufficiale 1962, dispensa 34, pagina 3215.

Puxeddu Giovanni, da Iglesias, classe 1920, geniere 76ª compagnia telegrafisti. Il cognome viene così rettificato: Pusceddu.

Regio decreto 1° febbraio 1920, Bollettino ufficiale 1920, dispensa 14, pagina 698.

Saccomano Cosimo, da Tuglie (Lecce), caporale 6° Reggimento fanteria, matricola n. 4409. Il cognome viene così rettificato: Saccomanno.

Decreto presidenziale 30 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1961, registro n. 40, foglio n. 227, Bollettino ufficiale 1961, dispensa 13, pagina 1423.

Visconti di Modrone, duca di Grazzano, Luigi Guido fu Giuseppe, da Milano, classe 1905, capitano paracadutista 187° Reggimento paracadutisti « Folgore » (*alla memoria*). Il nome viene rettificato in: Guido Luigi.

(5554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 19 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,69	622,08	622,13	622,20	622,25	621,80	622,195	621,85	621,89	622,10
$ Can.	576,40	577,10	577,25	577,25	574,50	576,75	577,20	576,45	576,75	576,75
Fr. Sv.	143,80	143,87	143,95	143,87	143,80	143,79	143,89	143,82	143,86	143,87
Kr. D	90,13	90,21	90,14	90,20	90,05	90,10	90,20	90,15	90,18	90,15
Kr. N.	87,05	87,15	87,04	87,11	87 —	87,07	87,10	87,07	87,07	87,10
Kr. Sv.	119,89	119,93	119,97	120 —	119,85	119,90	119,93	119,92	119,90	119,90
Fol.	172,82	172,82	172,90	172,865	172,90	172,87	172,87	172,80	172,87	172,87
Fr. B.	12,45	12,4650	12,47	12,4685	12,46	12,45	12,4685	12,46	12,46	12,465
Franco francese	126,87	126,95	126,95	126,98	126,90	126,92	126,98	126,90	126,92	127 —
Lst	1740,77	1742,02	1742,65	1742,45	1742 —	1740,50	1742,50	1741,35	1741,50	1742 —
Dm. occ.	156,22	156,37	156,40	156,405	156,40	156,21	156,41	156,25	156,26	156,35
Scell. Austr.	24,08	24,010	24,10	24,115	24,05	24,10	24,1110	24,07	24,10	24,10
Escudo Port.	21,71	21,72	21,7225	21,74	21,71	21,72	21,71	21,70	21,73	21,72

Media dei titoli del 19 giugno 1963

Rendita 5 % 1935	107,95
Redimibile 3,50 % 1934	92,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1963

1 Dollaro USA	622,197
1 Dollaro canadese	577,225
1 Franco svizzero	143,88
1 Corona danese	90,20
1 Corona norvegese	87,105
1 Corona svedese	119,98
1 Fiorino olandese	172,867
1 Franco belga	12,469
1 Franco francese	126,98
1 Lira sterlina	1742,475
1 Marco germanico	156,407
1 Scellino austriaco	24,112
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 30 gennaio 1963;

Visto l'art. 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8 e 123, e successivi, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n. 392, sul biennio dalla laurea prescritta per la partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario.

Sette posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile o femminile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anno e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato

1) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di quarantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alle forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato, nelle ore di ufficio, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta la autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni.

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione delle medaglia al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigioneri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5), devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco.

La qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato della Amministrazione da cui dipendono comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio, comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo. Possono esibirsi, in carta libera, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) di una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'articolo 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2 e sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quelle facoltative avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 12 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuii ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 3 maggio 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1963
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 373. — Gallucci

(5958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Teramo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Teramo (classe 1ª);

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Teramo, nell'ordine appresso indicato:

1. Schiavina dott Renato . . . punti 89,09 su 132
2. Pianigiani dott. Quintilio . . . » 83,76 »
3. Succi-Cimentini dott. Flobert . . . » 83,08 »
4. Di Palma dott. Leucio . . . » 82,45 »

5. Gaetti dott. Giuseppe punti 81,75 su 132
6. Zaffarano dott. Michele » 80,82 »
7. Campanelli dott. Giovanni » 79,66 »
8. Tossi dott. Carlo » 77,69 »
9. Giambitto dott. Giuseppe » 77,27 »
10. Di Pilla dott. Giovannangelo » 77,05 »
11. Scolari Mario » 76,51 »
12. De Gaetano dott. Angelo » 76,13 »
13. Bonasia dott. Michele » 75,54 »
14. Bitetti dott. Giuseppe » 75,29 »
15. Balducci Ottavio » 74,50 »
16. Pasqualis dott. Marcello » 74,42 »
17. Colotta Francesco » 74,16 »
18. Silvano dott. Guido » 73,60 »
19. Di Santo dott. Angelo » 73,50 »
20. Salvati dott. Arnaldo » 73,36 »
21. Caporusso dott. Domenico » 72,21 »
22. Mangano dott. Gaetano » 71,81 »
23. Pelosi dott. Luigi » 71,68 »
24. Milella dott. Michele » 71,22 »
25. Nobile Cosimo » 71 — »
26. Aiello dott. Salvatore 69,79 »
27. Facciolo Francesco Paolo » 69,50 »
28. Gaetani dott. Leonida » 69,44 »
29. Cantanna dott. Pietro » 69,29 »
30. Tarabini dott. Lodovico » 68,95 »
31. Mennini dott. Aldo » 68,68 »
32. Carlevaro dott. Oscar » 68,23 »
33. Caimmi dott. Luigi » 68,10 »
34. Di Filippo dott. Costanzo » 68,03 »
35. Castellaneta dott. Francesco » 67,72 »
36. Palazzo Elio » 67,38 »
37. Di Pietro dott. Alfio » 67,27 »
38. Varone dott. Domenico . » 66,96 »
39. Sardella dott. Pasquale » 66,73 »
40. Zito dott. Francesco . » 66,20 »
41. Schinco dott. Emilio » 66,09 »
42. Graziani dott. Marcello . . . » 66,02 »
43. Monaco dott. Settimio . » 65,96 »
44. Lauro dott. Ettore » 65,70 »
45. Baventore dott. Francesco » 65,55 »
46. Guerrieri dott. Domenico . » 65,37 »
47. Bellizzi dott. Francesco » 65,18 »
48. Costanzo dott. Giuseppe . » 64,95 »
49. Bergamini dott. Menelao » 64,50 »
50. Pieschi dott. Antonio » 63,95 »
51. Cassano dott. Pasquale » 63,80 »
52. Pizzurro dott. Carlo » 63,18 »
53. Lo Iacono dott. Domenico » 63 — »
54. Lombardi dott. Antonio » 62,81 »
55. Ferrigni dott. Giovanni » 62,50 »
56. Colonna Giovanni » 61,50 »
57. Russo-Luccarelli Archita . » 61,02 »
58. Galli Emilio » 60,26 »
59. Lo Sasso-Copeti dott. Luigi » 58,69 »
60. Calvano Carlo » 58,58 »
61. Di Pietrantonio Saverio » 57,18 »
62. Romeo Attilio » 57,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(5886)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia (Bari)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia, nell'ordine appresso indicato:

1. Cirillo dott. Alfonso punti 93,70 su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe » 92,25 »
3. Tossi dott. Carlo . » 91,69 »
4. Epifani dott. Francesco » 91,07 »
5. Cappello dott. Agostino » 88,08 »
6. Bitetti dott. Giuseppe . . » 86,29 »
7. Silvano dott. Guido . » 84,60 »
8. Aiello dott. Salvatore . » 83,29 »
9. Gitti dott. Diamante . » 82,06 »
10. Quarato Matteo » 80,83 »
11. Milella dott. Michele » 80,22 »
12. Sardella dott. Pasquale » 79,73
13. Di Conza dott. Beniamino » 79,55 »
14. Damiani Rocco » 79,50 »
15. Salerno dott. Riccardo » 79,38 »
16. Bonadio Giuseppe » 77,48 »
17. Costanzo dott. Giuseppe » 77,45 »
18. Fanelli dott. Filippo » 77,11 »
19. Caimmi dott. Luigi . » 76,10 »
20. Castellaneta dott. Francesco . » 75,72 »
21. Panebianco dott. Gaetano . » 75,50 »
22. Nicastro Onofrio . » 75,42 »
23. Specchio dott. Franco . . » 75,22 »
24. Bertinetti dott. Mario . » 74,47 »
25. Lo Iacono dott. Domenico » 74 — »
26. Serra Vittorio . » 73,82 »
27. Colonna Giovanni . » 73,50 »
28. Genovese dott. Stanislao . » 73,21 »
29. Iozzi Giovanni . » 72,83 »
30. Cacciatorer dott. Vincenzo » 72,65 »
31. Calvano Carlo . . » 72,58 »
32. Ganci dott. Rosario . . » 72,30 »
33. Lombardi dott. Antonio . . » 71,81 »
34. Righi dott. Giovanni . . . » 71,20 »
35. Cassano dott. Pasquale . » 70,80 »
36. Zaccaria dott. Mario . . » 69,38 »
37. Manfredi dott. Francesco . » 69,22 »
38. Alagna dott. Gaetano . » 68,75 »
39. Palatiello dott. Vincenzo . » 68,69 »
40. Belvedere dott. Giuseppe . . » 67,36 »
41. Schlitzer dott. Pasquale . . » 66,96 »
42. Fuscà dott. Cesare . . » 66,78 »
43. Lo Sasso Copeti dott. Luigi . . » 66,69 »
44. Tollis dott. Aldo . . » 66,40 »
45. D'Alessandria dott. Giuseppe . . » 65,55 »
46. Di Vita dott. Luigi . . » 65,53 »
47. Cacciani Filippo . » 65,01 »
48. Lapone Giovanni . . » 64,99 »
49. Cusumano dott. Lorenzo » 64,60 »
50. Rebonato Rinaldo » 64,50 »
51. Medicamento dott. Umberto » 64,35 »
52. Verga dott. Vincenzo » 64,16 »
53. Montefusco dott. Gerardo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 » 64 — »
54. Mancini dott. Rocco » 64 — »
55. Finarelli dott. Arnaldo . . » 62,42 »
56. Magli Francesco . » 62 — »
57. Mastrangelo Domenico . . » 61,80 »
58. Vannocchi Gregorio . » 61,26 »
59. Franzoni Ferrante » 61 — »
60. Russo Luigi » 60,83 »
61. Napolitano Alfonso, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 » 59,66 »
62. Tobia Pietro » 59,66 »
63. Pastore dott. Ettore » 59,50 »
64. Nervo Carlo » 59 — »
65. Filograsso dott. Spiridione » 58,87 »
66. Galelli Arturo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 » 58,50 »
67. Di Stefano Ruggiero » 58,50 »
68. Bertino dott. Giuseppe » 58,31 »
69. D'Andrea Nicandro . » 56,83 »
70. Trapani Leopoldo » 56,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(5885)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva), indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1962, n. 2946.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di febbraio 1963, n. 2, del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 12 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1962, registro n. 43, foglio n. 215, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva), indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1962, n. 2946.

(5880)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 20 ottobre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 settembre 1962;

Visto il decreto n. 3116 del 16 gennaio 1963 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate da detta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Sconci Osvaldo	punti	61,168
2. Lucantonio Giovanni	»	58,473
3. Speranza Evandro	»	58,399
4. Biasini Nello	»	57,097
5. Di Girolamo Nicola	»	56,719
6. Ciofani Ercolano	»	55,108
7. Catignani Giovanni	»	55,085
8. Calderoni Mario	»	54,850
9. Ciccone Nino	»	53,421
10. Cerutti Mario	»	53,230
11. Macor Francesco	»	53,212
12. Palmerini Eugenio	»	52,977
13. D'Amico Cesidio	»	52,843
14. Palumbo Ugo	»	52,690
15. Lattanzio Francescantonio	»	52,199
16. Marcelli Antonio	»	51,939
17. Cipollone Mario	»	51,428
18. Bacheca Giuliano	»	51,125
19. De Luca Germano	»	50,977
20. Giancursio Cesidio	»	50,720
21. Marini Antonio	»	50,341
22. D'Angelo Vincenzo	»	49,918
23. Antonini Alvaro	»	49,749
24. Di Napoli Giovanni	»	49,232
25. D'Alesio Pietro	»	48,443
26. Riccardi Riccardo	»	48,248
27. Natale Luigi	»	48,177
28. Frezza Sergio	»	48,165
29. Raffaele Cesare Berardo	»	48,161
30. Marchionni Antonio	»	48,158
31. Mugnai Sabatino, n. 20 giugno 1928	»	47,500
32. Branciari Cesare, n. 24 dicembre 1934	»	47,500
33. Rossi Severino	»	47,354
34. Poloni Mario	»	46 —
35. Raffaele Francesco	punti	45,717
36. Chiarelli Umberto	»	45,477
37. Pecora Luciano	»	43,500
38. Caione Fernando	»	42,565
39. Salucci Remo	»	41,954

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia di L'Aquila.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e a quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 28 maggio 1963

Il medico provinciale: LANCETTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 20 ottobre 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 settembre 1962;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria generale del concorso in questione;

Viste le preferenze dei candidati risultati idonei a detto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoindicati, quali vincitori del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Sconci Osvaldo: L'Aquila (Sassa);
2) Lucantonio Giovanni: Balsorano;
3) Speranza Evandro: Montereale (Ville F.);
4) Biasini Nello: Scoppito;
5) Di Girolamo Nicola: Rocca di M.;
6) Ciofani Ercolano (invalido di guerra): Trasacco;
7) Catignani Giovanni (invalido di guerra): L'Aquila (Colleb.);
8) Calderoni Mario: Villavallelonga;
9) Ciccone Nino: Villa Santa Lucia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia di L'Aquila. Verrà altresì affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed in quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 28 maggio 1963

Il medico provinciale: LANCETTA

(5692)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2675/San. del 18 maggio 1962, con il quale è stato indetto il concorso a sette posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Varese alla data del 30 novembre 1961;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 8145/San. del 18 gennaio 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari dei Comuni delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1961:

1. Schiuma Federico . . . . punti 56,442
2. Broggi Luigi . . . . » 53,435
3. Tettamanzi Faliero . . . . » 52,020
4. Catarrasi Vincenzo . . . . » 51,981
5. Zammarelli Pasquale . . . . . . » 50,967
6. Cerutti Luigi . . . . » 50,944
7. Pellai Enzo . . . . » 50,854
8. Schiani Mauro . . . . » 49,823
9. Turolla Renzo . . . . » 49,317
10. Mattioli Giuseppe . . . . » 49,260
11. Pirrami Claudio . . . . » 49,125
12. Pirotta Nazzareno . . . . » 48,736
13. Vaccarella Carmelo . . . . » 48,667
14. Milani Celeste . . . . » 48,560
15. Nannipieri Leo . . . . » 48,455
16. Agliardi Manlio . . . . » 48,224
17. Cortese Carmelo . . . . » 47,840
18. Tagliazucchi Alessandro . . . . . . » 47,754
19. Trivelli Ennio . . . . » 47,669
20. Nizzoli Adriano . . . . » 47,594
21. Saccabusi Ezio . . . . » 47,145
22. Stefanini Urbano . . . . » 47,100
23. Leoni Giampaolo . . . . » 47,090
24. Rossi Romeo . . . . » 46,965
25. Raisi Fioravante . . . . » 46,956
26. Tampellini Carlo . . . . » 46,930
27. Besozzi Eugenio . . . . » 46,810
28. Crosato Silvio . . . . » 46,638
29. Sacco Livio . . . . » 45,819
30. Sangalli Edoardo . . . . » 45,750
31. Guido Antonio . . . . » 45,650
32. Annoni Sandro . . . . » 45,580
33. Guiot Giulio . . . . » 45,402
34. Salmoiraghi Claudio . . . . . . » 45,272
35. Sciacca Massimo . . . . » 45,005
36. Gatti Giorgio . . . . » 44,890
37. Arcellaschi Aldo . . . . » 44,614
38. Bottura Tiziano . . . . » 44,405
39. Storietti Giorgio . . . . » 43,640
40. Somaschini Ferruccio . . . . . . » 43,535
41. Conti Piergiuseppe . . . . . . » 43,501
42. Belloni Enrico . . . . » 43,210
43. Ferraris Cesare . . . . » 43,000
44. De Giuli Settimo . . . . » 43,000
45. Falcone Francesco. . . . . . . » 42,925
46. Bulgheroni Bruno . . . . » 42,907
47. Beer Eugenio . . . . » 42,409
48. Colucci Carmine . . . . » 42,402
49. Di Pietro Francesco . . . . . . » 42,200
50. Canevari Franco . . . . » 42,000
51. Maltoni Natalino . . . . » 41,533
52. Valzelli Battista . . . . » 40,000
53. Mariani Tommaso . . . . » 38,770
54. Frapolli Dino . . . . » 37,000
55. Perino Lorenzo . . . . » 36,250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 22 maggio 1963

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2398/Sanità, in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 30 novembre 1961;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle preferenze delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede di ciascuno indicata a fianco:

1. Schiuma Federico: condotta medica di Castellanza;
2. Tettamanzi Faliero: consorzio medico di Castiglione Olona-Lozza;
3. Zammarelli Pasquale: condotta medica di Cislago;
4. Cerutti Luigi: consorzio medico di Cunardo - Valganna Bedero Valcuvia - Masciago 1° - Ferrera di Varese - Marzio - Rancio Valcuvia - Cassano Valcuvia;
5. Schiani Mauro: condotta medica di Uboldo;
6. Broggi Luigi: consorzio medico di Venegono Inferiore - Venegono Superiore;
7. Catarrasi Vincenzo: consorzio medico di Veddasca - Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 22 maggio 1963

(6008) *Il medico provinciale*: VESSICCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 859 del 30 gennaio 1962, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1961;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto numero 839 del 20 febbraio 1963;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 delle leggi sanitarie approvate con regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria in ordine di merito delle concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Alesci Vincenza . . . . punti 53,89
2. Fichera Luigia . . . . » 50,14
3. Cussumbo Rosa . . . . » 49,51
4. Pilo Giovanna . . . . » 49,18
5. Santagati Santa . . . . » 49,14
6. Todero Grazia . . . . » 48,82
7. Falciglia Giuseppa . . . . . . » 48 —
8. Bentivegna Angela . . . . . . » 47,99
9. Castorina Maria . . . . » 47,46
10. Piazza Aurea . . . . » 47,31
11. Galvagno Giuseppa . . . . . . » 45,76
12. Guarano Rosa . . . . » 44,82
13. Lo Dico Santa . . . . » 44,80
14. Monti Elvezia . . . . » 44,61
15. Sangrigoli Giuseppa . . . . . . » 43,57
16. Commendatore Francesca . . . . . » 43,42
17. Faccone Santa . . . . » 42,48
18. Sortino Maria . . . . » 42,42
19. Giuffrè Francesca . . . . » 42,21
20. Vitello Filippa . . . . » 42,05
21. Santonocito Teresa . . . . . . » 42,02
22. Triconi Iolanda . . . . » 41,74
23. Rannisi Anna Maria . . . . . . » 40,94
24. Valenza Rita . . . . » 40,89
25. Milletarì Rosa . . . . » 40,53
26. Montemagno Concetta . . . . . . » 40,21

27. Orlando Pasqualina . . . . punti 40 —
28. Zafante Maria . . . . » 39,87
29. Scarpinato Angela . . . . » 39,74
30. Catalfamo Italia . . . . » 38,93
31. Conoscenti Giuseppa . . . . . . » 38 —
32. Simone Giuseppa . . . . » 37,98
33. Tirenni Giuseppa . . . . » 37,79
34. Borzì Mariuccia . . . . » 37,11
35. Boscarino Adelaide . . . . » 35,99
36. Castelli Maria . . . . » 35 - -

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Catania, addì 30 maggio 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 859 del 30 gennaio 1962, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sei condotte ostetriche:

1) Paternò; 2) Grammichele; 3) Tremestieri Etneo; 4) Caltagirone, frazione San Pietro; 5) Castel di Iudica, frazione Giumarra; 6) San Cono; vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dalle concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato, sono vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Alesci Vincenza: Paternò;
2) Fichera Luigia: Grammichele;
3) Cussumbo Rosa: San Cono;
4) Pilo Giovanna: Tremestieri Etneo;
5) Santagati Santa: Caltagirone, frazione San Pietro;
6) Todaro Grazia: Castel di Iudica, frazione Giumarra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Catania, addì 30 maggio 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

(5736)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3835 del 10 dicembre 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Pizzighettone;

Vista la deliberazione n. 364 del 19 maggio 1963, dell'assemblea del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Pizzighettone;

Vista la lettera dell'Ordine dei medici di Cremona numero 499/3 del 2 aprile 1963;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 291;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Pizzighettone, è costituita come segue:

Presidente:
Ferrari dott. Francesco Saverio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Simonetti dott. Antonio, medico provinciale capo;
Giovanardi prof. dott. Augusto, ordinario della cattedra d'igiene presso l'Università di Milano;
Cattaneo prof. dott. Franco, docente in patologia medica;
Bonetti prof. dott. Franco, ufficiale sanitario di Cremona.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Benedetto Fusco, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Cremona, addì 8 giugno 1963

Il medico provinciale: SIMONETTI

(5914)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1941 in data 9 maggio 1963, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Monsampietro Morico il dott. Francesco Di Pietro, in seguito a rinuncia del dott. Vico Massucci;

Considerato che a causa della rinuncia del dott. Francesco Di Pietro si è resa vacante la condotta medica di Monsampietro Morico;

Ritenuto che occorre pertanto assegnare la detta condotta al concorrente che vi ha diritto, secondo le preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1618 del 17 aprile u. s.;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Enzo Marziali, risultato idoneo nella graduatoria del concorso indicato nella premessa, è dichiarato vincitore della condotta di Monsampietro Morico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 1° giugno 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(5737)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.